



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Con ricorso del 10 novembre 2019, parte ricorrente esponeva di essere intestataria di un BFP della serie Q/P emesso nel 1986 e, eccependo che sul titolo in questione veniva apportata esclusivamente la modifica dei tassi di rendimento per il periodo dal 1° al 20° anno, mentre nessuna indicazione o modifica veniva apportata in riferimento ai tassi previsti per il periodo dal 21° al 30° anno, lamentava che l'importo riconosciuto dall'intermediario a titolo di rimborso risultava inferiore a quanto spettante. Parte ricorrente, quindi, chiedeva la condanna dell'intermediario all'integrazione del rimborso del titolo per complessivi € 10.054,69.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, precisava che il BFP oggetto di ricorso risultava emesso sui moduli della precedente serie P e sulla parte anteriore era stato apposto un timbro con la serie Q/P, mentre sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie, di talché il buono in questione era da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q/P. L'intermediario, inoltre, sottolineava come non fosse invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale della normativa in materia, parte ricorrente si sarebbe dovuta avvedere, usando



l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza. Per tali ragioni l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie pretese sottolineando come l'intermediario non avesse ottemperato al D.M. 13.6.1986, richiamato dall'intermediario stesso, nella parte in cui imponeva, per utilizzare i moduli delle precedenti serie, l'apposizione di un timbro correttivo che andasse a modificare la serie, sul fronte ed i rendimenti, sul retro.

DIRITTO

La questione oggetto di ricorso, attiene alle condizioni di rimborso di buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti.

Preliminarmente il Collegio rileva che la ricorrente, in sede di repliche, ha avanzato per la prima volta la domanda di corresponsione degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e della rivalutazione monetaria. Tale domanda, che non era stata proposta né in sede di reclamo né in sede di ricorso, è inammissibile poiché sollevata in un momento difensivo nel quale è consentito al ricorrente solo di puntualizzare le difese, ma non di introdurre, come nel caso di specie, nuove domande, precludendo, tra l'altro, il contraddittorio con l'altra parte (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 815/2016 e 5030/2015).

Nel merito, in seno all'Arbitro bancario finanziario è, ormai, consolidato l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., n. 13979 del 2007). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Ciò detto, nel caso di specie, il ricorso riguarda la corretta determinazione del rendimento di un buono postale fruttifero emesso il 6 giugno 1988, quindi successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986 di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della "serie Q". Il buono è stato emesso su modulo cartaceo della serie "P"; sul fronte del titolo è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P" mentre sul retro risultano apposti n. 2 timbri, entrambi relativi alla serie "Q", attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del titolo riporta la dicitura: “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. La ricorrente chiede la corresponsione dei rendimenti originari indicati sul retro del titolo per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno per un residuo dovuto di €. 4.366,57.

Ciò detto, la domanda della ricorrente relativa alle condizioni di rimborso del buono per i bimestri del 21° anno sino alla scadenza merita di essere accolta poiché, nonostante esso sia successivo all'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (“L. xxx per ogni successivo bimestre...”), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.

Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del buono della serie P, condizioni rinvenibili nella tabella stampata originariamente sul buono relativamente al solo periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente all'applicazione delle condizioni riportate sul retro del buono, per il periodo dal 21° al 30° anno, al netto delle ritenute fiscali. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA